



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N° 20 dell'11 Agosto 2022

CHIUSURA ESTIVA UFFICI COMITATO REGIONALE PUGLIA L.N.D.

Si comunica che gli uffici di questo Comitato Regionale resteranno chiusi dal 16 al 20 agosto 2022. Durante il suddetto periodo, le Società Dipendenti sono pregate di non inviare corrispondenza che non abbia carattere di urgenza. In tal caso è possibile utilizzare i tradizionali indirizzi e-mail.

L'Ufficio Amministrativo resterà chiuso dal 12 al 20 agosto 2022, pertanto in questo periodo non potranno essere approvate ricariche inserite tramite bonifici.

Si invitano quindi le società ad effettuare la ricarica del portafoglio prima della chiusura degli uffici o ad effettuare ricariche che non necessitano di approvazione con pagamento elettronico.

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ crLnd.puglia01@figc.it

☎ Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@figc.it ;
☎ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@figc.it
☎ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@figc.it
☎ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@figc.it
☎ Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@figc.it
☎ Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@figc.it
☎ Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@figc.it
☎ Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699001 ✉ c.laterza@figc.it
☎ Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@figc.it
☎ Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@figc.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cplnd.brindisi@figc.it m.damuri@figc.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cplnd.foggia@figc.it g.bozza@figc.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cplnd.lecce@figc.it a.gianfreda@figc.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cplnd.maglie@figc.it g.marra@figc.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cplnd.taranto@figc.it g.damicis@figc.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cplnd.bari@figc.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 12 DEL SETTORE TECNICO)

Oggetto: Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore UEFA C che avrà luogo a Nardò (LE) dal 19/09/2022 al 17/12/2022.

In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 12 del 5/7/2022 del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente all'oggetto.

1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 48 DEL SETTORE TECNICO)

Oggetto: Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale – Licenza D che avrà luogo a Trani (BT) dal 26/09/2022 al 22/12/2022.

In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 48 del 2/8/2022 del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente all'oggetto.

1.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 12/AA DEL 20 LUGLIO 2022)

– Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 532 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe LOBASCIO, Ettore CORETTI, Gaetano BARIONE, Angela SURANO, Antonio PEPE, Leonardo MAZZONE e Pierdonato COSTA, e delle società ASD SACRA FAMIGLIA CORATO, ASD NUOVA TARAS, ASD REAL OLIMPIA TERLIZZI, ASD EUR SPORT ACADEMY, ASD PASSEPARTOUT AURORA BARI, ASD GRAN FOOTBALL CORATO, ASD NOCI AZZURRI 2006 avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE LOBASCIO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della ASD Sacra Famiglia Corato, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del "1^Torneo Edilizia Milu", tenutosi in data 13.3.2022 presso il Centro Bellavista Soccer di Bitonto (BA), al quale hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata della categoria "Primi Calci" anno 2014 - 2015 e "Piccoli Amici" mista anno 2014 - 2015; torneo risultato non autorizzato da parte del settore Giovane e Scolastico della FIGC;

ETTORE CORETTI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della ASD Nuova Taras, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del "1^Torneo Edilizia Milu", tenutosi in data 13.3.2022 presso il Centro Bellavista Soccer di Bitonto (BA), al quale ha partecipato la squadra della società dallo stesso rappresentata della categoria "Pulcini" I anno 2012; torneo risultato non autorizzato da parte del settore Giovane e Scolastico della FIGC;

GAETANO BARIONE, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della ASD Real Olimpia Terlizzi, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del "1^Torneo Edilizia Milu", tenutosi in data 13.3.2022 presso il Centro Bellavista Soccer di Bitonto (BA), al quale hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata della categoria "Pulcini" mista anno 2011 - 2012 silver e "Primi Calci" anno 2013; torneo risultato non autorizzato da parte del settore Giovane e Scolastico della FIGC;

ANGELA SURANO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Eurosport Academy Brindisi, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del "1^Torneo Edilizia Milu", tenutosi in data 13.3.2022 presso il Centro Bellavista Soccer di Bitonto (BA), al quale hanno partecipato le squadre della società dalla stessa rappresentata della categoria "PULCINI" mista anno 2011 - 2012 silver, "Pulcini" I anno 2012; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovane e Scolastico della FIGC;

ANTONIO PEPE, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della ASD Passepartout Aurora Bari, violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del "1^Torneo Edilizia Milu", tenutosi in data 13.3.2022 presso il Centro Bellavista Soccer di Bitonto (BA), al quale hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata della categoria "Pulcini" I anno 2012 e "Primi Calci" anno 2014 - 2015; torneo risultato non autorizzato da parte del settore Giovane e Scolastico della FIGC;

LEONARDO MAZZONE, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della ASD Gran Football Corato, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del "1^Torneo Edilizia Milu", tenutosi in data 13.3.2022 presso il Centro Bellavista Soccer di Bitonto (BA), al quale hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata della categoria "Pulcini" I anno 2012, "Primi Calci" anno 2013, "Primi Calci" anno 2014 - 2015 e "Piccoli Amici" mista anno 2014; torneo risultato non autorizzato da parte del settore Giovane e Scolastico della FIGC;

PIERDONATO COSTA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della ASD Noci Azzurri 2006, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del "1^Torneo Edilizia Milu", tenutosi in data 13.3.2022 presso il Centro Bellavista Soccer di Bitonto (BA), al quale hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata della categoria "Pulcini" mista anno 2011 - 2012 silver, "Pulcini" I anno 2012, "Primi Calci" anno 2013 e "Primi Calci" mista anno 2014 – 2015; torneo risultato non autorizzato da parte del settore Giovane e Scolastico della FIGC;

ASD SACRA FAMIGLIA CORATO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti e comportamenti posti in essere dal proprio presidente, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

ASD NUOVA TARAS, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti e comportamenti posti in essere dal proprio presidente, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

ASD REAL OLIMPIA TERLIZZI, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti e comportamenti posti in essere dal proprio presidente, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

ASD EUR SPORT ACADEMY, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti e comportamenti posti in essere dal proprio presidente, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

ASD PASSEPARTOUT AURORA BARI, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti e comportamenti posti in essere dal proprio presidente, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

ASD GRAN FOOTBALL CORATO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti e comportamenti posti in essere dal proprio presidente, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

ASD NOCI AZZURRI 2006, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti e comportamenti posti in essere dal proprio presidente, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

– vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giuseppe LOBASCIO, Ettore CORETTI, Gaetano BARIONE, Angela SURANO, Antonio PEPE, Leonardo MAZZONE e Pierdonato COSTA, in proprio e, in qualità di legali rappresentanti, per conto, rispettivamente delle società ASD SACRA FAMIGLIA CORATO, ASD NUOVA TARAS, ASD REAL OLIMPIA TERLIZZI, ASD EUR SPORT ACADEMY, ASD PASSEPARTOUT AURORA BARI, ASD GRAN FOOTBALL CORATO, ASD NOCI AZZURRI 2006;

– vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

– vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

– rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe LOBASCIO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Ettore CORETTI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Gaetano BARIONE, di 2 (due) mesi di inibizione per la Sig.ra Angela SURANO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Antonio PEPE, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Leonardo MAZZONE, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Pierdonato COSTA, di € 450 (quattrocentocinquanta) di ammenda per la società ASD SACRA

FAMIGLIA CORATO, di € 450 (quattrocentocinquanta) di ammenda per la società ASD NUOVA TARAS, di € 450 (quattrocentocinquanta) di ammenda per la società ASD REAL OLIMPIA TERLIZZI, di € 450 (quattrocentocinquanta) di ammenda per la società ASD EUR SPORT ACADEMY, di € 450 (quattrocentocinquanta) di ammenda per la società ASD PASSEPARTOUT AURORA BARI, di € 450 (quattrocentocinquanta) di ammenda per la società ASD GRAN FOOTBALL CORATO, e di € 450 (quattrocentocinquanta) di ammenda per la società ASD NOCI AZZURRI 2006;

– si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 00000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

1.4. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 18/AA DEL 26 LUGLIO 2022)

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 549 pfi 21-22 adottato nei confronti dei Sig.ri Mario Pierdonato COSTA e Mario Edoardo NARCISO e delle società A.S.D. NOCI AZZURRI 2006 e A.S.D. PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA, avente ad oggetto la seguente condotta:

PIERDONATO COSTA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Noci Azzurri 2006, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo "1^ Trofeo Crema Caffè" tenutosi in data 20.3.2022 presso il "Nuovo Centro Sportivo l'Eredità" di Grottaglie (TA), al quale hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata della categoria "Esordienti" mista silver anno 2009-2010; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

MARIO EDOARDO NARCISO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Calcio Peppino Campagna, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo "1^ Trofeo Crema Caffè" tenutosi in data 20.3.2022 presso il "Nuovo Centro Sportivo l'Eredità" di Grottaglie (TA), al quale hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata della categoria "Pulcini" mista anno 2011 - 2012; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

A.S.D. NOCI AZZURRI 2006, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti ed i comportamenti posti in essere dal proprio presidente, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

A.S.D. PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti ed i comportamenti posti in essere dal proprio presidente, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pierdonato COSTA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. NOCI AZZURRI 2006, e dal Sig. MARIO EDOARDO NARCISO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione per il Sig. Pierdonato COSTA, di mesi 4 (quattro) di inibizione per il Sig. Mario Edoardo NARCISO, di € 450,00 (quattrocentocinquanta) di ammenda per la società A.S.D. NOCI AZZURRI 2006 e di € 450,00 (quattrocentocinquanta) di ammenda per la società A.S.D. CALCIO PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

1.5. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 36/AA DEL 5 AGOSTO 2022)

– Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 575 pfi 21-22 adottato nei confronti del Sig. Antonio DI GENNARO e della società A.S.D. PRO CALCIO BARI avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO DI GENNARO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pro Calcio Bari, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo "1 Trofeo di calcio giovanile – Lecce Città del Barocco", tenutosi in data 27.3.2022 presso il centro sportivo "Kickoff" sito in Cavallino (Le), per la categoria "Esordienti 1° anno 2010" alla quale ha partecipato la squadra della società dallo stesso rappresentata: il torneo infatti, risulta non essere stato autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC per la categoria appena citata per mancata richiesta da parte dell'organizzatore;

A.S.D. PRO CALCIO BARI, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti e comportamenti posti in essere dal proprio presidente e legale rappresentante, così come descritti nel precedente capo di incolpazione;

– vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio DI GENNARO, in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. PRO CALCIO BARI;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 2 (due) di inibizione per il Sig. Antonio DI GENNARO e di € 450,00 (quattrocentocinquanta) di ammenda per la società A.S.D. PRO CALCIO BARI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia l'11 Agosto 2022.

**IL SEGRETARIO
Diletta Mancini**

**IL PRESIDENTE
Vito Tisci**